



Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro – OLL 5

3003 Berna, giugno 2007

1 Situazione iniziale

Il 29 novembre 1998, il popolo svizzero ha accettato una revisione parziale importante della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL¹). Nell'ambito di questa revisione è stato possibile colmare una lacuna della legge introducendo nell'articolo 30 LL che fissa l'età minima per l'occupazione dei giovani un nuovo capoverso 2 concernente il disciplinamento dei lavori esercitati dai giovani di età inferiore ai 13 anni. È stato stabilito che occorre precisare mediante ordinanza a quali condizioni i giovani sotto i 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL). Nel frattempo, con la revisione dell'articolo 29 capoverso 1 LL, l'età di protezione è stata abbassata a 18 anni. Questa revisione è stata approvata dal Parlamento nel giugno 2006 senza che sia stato indetto un referendum.

Nel 2002 è stata avviata una procedura di consultazione su un primo progetto di ordinanza 5. In seguito all'abbassamento dell'età di protezione dei giovani lavoratori questo progetto è stato interamente rielaborato. Le disposizioni sono state semplificate e ridotte all'essenziale. Allo scopo di migliorare la leggibilità si è rinunciato a ripetere il testo di legge, inoltre è stata fortemente semplificata la regolamentazione del lavoro dei giovani di età inferiore ai 13 anni. Tuttavia, le disposizioni sulla protezione dei lavoratori fino ai 18 anni non sono state adeguate per quanto riguarda i lavori pericolosi e il lavoro notturno nonché domenicale, dal momento che la modifica riguarda unicamente l'età di protezione e non il contenuto materiale delle disposizioni della legge sul lavoro (art. 29 – 32 LL).

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di svolgere una procedura di consultazione sul nuovo progetto di ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori; OLL 5). La consultazione è scaduta il 9 maggio 2007. Complessivamente sono pervenute 76 risposte così ripartite:

- 24 prese di posizione dei Cantoni;
- sei prese di posizione di partiti politici: Partito liberale-radical svizzero (PLR); Partito liberale svizzero (PLS); Partito socialista svizzero (PS); Gioventù socialista svizzera (GSS); Unione democratica di centro (UDC); Partito popolare democratico svizzero (PPD)
- due prese di posizione di organizzazioni mantello nazionali dei comuni, delle città e delle regioni di montagna: Associazione dei comuni svizzeri; Unione delle città svizzere;
- sette prese di posizione di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori: Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM); Unione svizzera degli imprenditori (USI); Unione sindacale svizzera (USS); Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera); Travail.Suisse; Associazione svizzera dei banchieri (ASB); Unione svizzera dei contadini (USC)
- 37 prese di posizione di associazioni e organizzazioni specializzate: Unione professionale svizzera dell'automobile, Proprietari di foreste bernesi, CFSL², OIL³, Suva, Associazione svizzera dei mastri panettieri-pasticceri (ASMPP), Associazione svizzera del personale di panetterie, pasticcerie e confetterie (ASPPPC), Società svizzera

¹ RS 822.11

² Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

³ Organizzazione internazionale del lavoro

degli impresari costruttori (SSIC), GastroSuisse, Federazione per l'albergheria e la ristorazione /Gastro Zürich / Bern / Wirteverband Basel-Stadt, Hotel & Gastro Union, hotelleriesuisse, Unione dei teatri svizzeri, Associazione svizzera dei cinema (ACS), Allpura Associazione delle imprese svizzere di pulizia, Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL), Swissmem, Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM) e Associazione svizzera dei costruttori di macchine (VSM), Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), Commissione federale per l'infanzia e la gioventù, Consiglio svizzero delle attività giovanili (CSAG), Federazione dei medici svizzeri (FMH), Curativa Svizzera, H+ Gli Ospedali Svizzeri, Associazione svizzera del servizio agricolo, Pro Familia Svizzera, Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), agriss (fondazione Agri-Sicurezza Svizzera), Società svizzera di medicina del lavoro SGARM, Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDRC), Comunità di lavoro per la formazione dei tecnici alimentaristi, FIAL - Federazione delle industrie alimentari svizzere, SWISS RETAIL FEDERATION, Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera, Unione professionale svizzera della carne UPSC, JardinSuisse / Associazione svizzera dei giardinieri, Associazione svizzera per la protezione dell'infanzia

1.1 I sostenitori di una protezione più estesa

- I Cantoni (AG, BL, BS, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), due partiti politici (GSS, PS), tre organizzazioni nazionali dei lavoratori (USS, SIC Svizzera, Travail.Suisse/syna), un rappresentante delle organizzazioni mantello nazionali dei comuni e delle città (Unione delle città svizzere).

1.2 I sostenitori di una protezione meno rigida

- Due partiti politici (PLS, UDC), tre organizzazioni nazionali dei datori di lavoro (USAM, USI, ASB), altre associazioni e organizzazioni specializzate e private.

2 Riassunto dei risultati più importanti

2.1. Approvazione del progetto

Sostanzialmente tutti i partecipanti alla procedura di consultazione riconoscono la necessità di un'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. Molti di loro ritengono inoltre che il presente progetto sia più succinto, più sistematico, più comprensibile e al tempo stesso più preciso della prima versione. Ciò nonostante sono state espresse delle riserve in merito ad alcuni punti specifici.

Le organizzazioni dei datori di lavoro e i partiti di destra deplorano l'irrigidimento delle disposizioni attualmente in vigore. In particolare essi giudicano troppo rigorosa la regolamentazione del lavoro notturno e del lavoro domenicale ritenendo che i giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria debbano poter lavorare di notte nonché di domenica anche fuori dall'ambito della formazione professionale. L'obiettivo prioritario consisterebbe dunque nel garantire una formazione professionale di elevata qualità nonché condizioni quadro ottimali per le nostre PMI.

I sindacati e i socialdemocratici sono dell'avviso che le misure promesse dal Consiglio federale per garantire una migliore protezione verranno introdotte solamente in parte, per cui la possibilità di ottenere un permesso individuale nonché la messa in atto apparentemente difficile di tali misure si ripercuoterebbero negativamente sul livello di protezione. Per questo motivo reclamano che parallelamente all'entrata in vigore dell'OLL 5, la SECO elabori con-

giuntamente alle autorità cantonali d'esecuzione una strategia esecutiva per la protezione dei giovani lavoratori.

In linea generale, i Cantoni sostengono il progetto formulando inoltre alcune proposte atte a chiarire certe questioni emergenti dalla pratica. Il Cantone di NE, per esempio, ritiene che la suddivisione in diverse ordinanze sia fonte di confusione per gli utenti.

Secondo il parere dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, dell'Unione svizzera dei contadini e della Suva il lavoro domenicale e il lavoro notturno nonché i lavori pericolosi dovrebbero essere disciplinati dalle ordinanze in materia di formazione dell'UFFT. Inoltre sono dell'avviso che ogni settore, ossia ogni associazione professionale, sia sufficientemente competente per assumersi la responsabilità di stabilire in quale momento un dato lavoro debba essere effettuato e se tale attività sia assolutamente necessaria per la formazione professionale di base. Pur ammettendo che le ordinanze del DFE previste dal progetto rappresentano una certa semplificazione, questa tuttavia risulterebbe insufficiente considerato che la possibilità di ottenere permessi individuali rimane intatta. La procedura prevista dal progetto non corrisponderebbe alla semplificazione auspicata dalle PMI.

2.2 Procedura d'autorizzazione

Il Cantone del VS, l'USS, il PS, la FSAG e la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù si dimostrano preoccupati per l'assenza di un obbligo di autorizzazione o di notificazione per l'occupazione di bambini e di giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche e sportive. In particolare per quanto riguarda le attività a scopo pubblicitario il PS ritiene opportuno introdurre almeno un obbligo di notificazione dal momento che in questo caso non basterebbe fidarsi unicamente del senso di responsabilità dei genitori.

Anche l'OIL alla quale il progetto di ordinanza è stato sottoposto per una presa di posizione si esprime a favore della necessità di introdurre l'obbligo di autorizzazione considerato che l'assenza di una simile disposizione sarebbe contraria alla Convenzione n° 138.

I sindacati giudicano molto positivamente la cooperazione tra l'UFFT, la SECO e i partner sociali per l'elaborazione della regolamentazione dei lavori pericolosi prevista nelle ordinanze sulla formazione. Sottolineano che procedendo in tal modo si possa contribuire realmente al miglioramento della protezione dei giovani.

Per contro consigliano di rinunciare all'opzione che prevede la concessione di permessi individuali per l'esercizio di lavori pericolosi. In tal modo la protezione efficace contro i lavori pericolosi verrebbe soltanto indebolita. Inoltre bisognerebbe evitare di delegare ai Cantoni la competenza di autorizzare il lavoro temporaneo domenicale o notturno.

Secondo quanto già menzionato, l'USAM nonché le associazioni che ne fanno parte sono dell'avviso che l'intera procedura d'autorizzazione del lavoro domenicale o notturno debba essere integrata nelle ordinanze sulla formazione permettendo in tal modo di coinvolgere direttamente i responsabili della formazione interessati, il che semplificherebbe realmente la procedura amministrativa.

2.3 Deroga al divieto di lavoro per l'esercizio di attività specifiche

2.3.1 Lavori pericolosi

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione criticano il fatto che fuori dall'ambito della formazione professionale di base non sia ammesso l'esercizio di lavori pericolosi. Essi ritengono che almeno in alcuni casi specifici debba esistere la possibilità di svolgere un lavoro pericoloso sotto la guida di una persona qualificata anche fuori dall'ambito della formazione professionale. L'elenco dei lavori pericolosi contenuto nell'ordinanza del DFE ha pure suscitato delle critiche. Per certuni risulterebbe troppo esteso, per altri invece sarebbe ancora da ampliare.

2.3.2 Lavoro notturno o domenicale

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che i giovani possano essere impiegati di notte o di domenica anche fuori dall'ambito della formazione professionale. Altri invece ritengono che si debba permettere il lavoro notturno o domenicale dei giovani unicamente qualora risultasse necessario per il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale, ma non per corrispondere alle esigenze dell'impresa. Inoltre chiedono che venga concesso un riposo supplementare di 40 ore all'anno alle persone in formazione che svolgono un lavoro notturno o domenicale. Del resto suggeriscono di introdurre una disposizione secondo cui alla vigilia dei corsi della scuola professionale sia possibile impiegarli unicamente fino alle ore 20.00

2.3.3 Occupazione dei giovani sotto i 15 anni prosciolti dalla scolarità obbligatoria

Secondo il giudizio dell'OIL, questa disposizione sarebbe incompatibile col divieto del lavoro infantile contenuto nella Convenzione n° 138. Ai giovani dell'età inferiore ai 15 anni andrebbero concessi soltanto lavori leggeri oppure lavori da svolgere nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche, sportive nonché pubblicitarie.

2.4 Durata del lavoro

Alcune prese di posizione sono favorevoli al prolungamento della durata del lavoro effettuato durante le vacanze scolastiche dai giovani soggetti all'obbligo scolastico.

I sindacati chiedono che durante la formazione professionale la durata massima del lavoro dei giovani sia limitata a 8 ore al giorno nonché a 40 ore alla settimana.

2.5 Protezione dei giovani di età superiore ai 18 anni nella formazione professionale duale

Affinché anche i giovani adulti che stanno per assolvere una formazione professionale duale possano beneficiare di una protezione minima, alcuni partecipanti alla procedura di consultazione propongono la seguente aggiunta all'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro: „Fissando la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori che assolvono una formazione professionale di base ai sensi della legge federale sulla formazione professionale va tenuto conto della specificità della loro situazione.“

3 Risultati dettagliati

3.1 Oggetto e rapporto con la legge sul lavoro (art. 2)

Un Cantone (GR), l'Unione svizzera degli imprenditori, l'USS, il PS nonché l'OIL insistono sulla necessità di indicare in questo articolo cosa s'intende esattamente col termine "giovani", affinché sia chiaro che viene applicato ugualmente ai bambini dell'età inferiore ai 13 anni. Tale precisazione sarebbe utile nei casi in cui si tratta dell'impiego di giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche e sportive considerato che normalmente la parola "giovane" non viene utilizzata per un bambino di 10 anni.

3.2 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende (art. 3)

L'USC e *agriss* chiedono di precisare nell'ordinanza che per le aziende agricole hanno validità soltanto le disposizioni relative all'età minima (15 anni).

L'USAM ritiene opportuno ricordare che i giovani che fanno dell'orticoltura nelle aziende agricole sottostanno ugualmente alla legge sul lavoro.

Il PS e la GSS, *syna* e l'USS esigono che nelle aziende familiari si applichino in ogni caso le disposizioni dell'ordinanza ai giovani membri della famiglia, anche se nell'azienda non vengono occupati altri lavoratori estranei alla famiglia.

3.3 Lavori pericolosi (art. 4)

L'Unione svizzera degli imprenditori, *GastroSuisse*, *hotelleriesuisse*, *Swissmem* e quattro Cantoni (AI, GR, VS, ZG) sono dell'avviso che i giovani debbano avere la possibilità di effettuare lavori pericolosi anche fuori dall'ambito della formazione professionale. Per questo motivo essi propongono di aggiungere all'articolo 4 la precisazione che i giovani possono essere autorizzati ad eseguire lavori pericolosi anche fuori dall'ambito della formazione professionale di base premesso che le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute vengano rispettate. Sottolineano inoltre che l'attenzione non debba essere rivolta unicamente alla formazione professionale di base, ma anche ad altri corsi riconosciuti dalle autorità. Del resto suggeriscono di sostituire al capoverso 4 l'indicazione del limite di età di 16 anni con la definizione "giovani che assolvono una formazione professionale". Ciò permetterebbe l'esercizio di lavori pericolosi anche ai giovani che all'inizio della formazione professionale non hanno ancora compiuto 16 anni.

Un Cantone (NE) ritiene che il fatto di elencare i lavori pericolosi in un'ordinanza separata non contribuisca necessariamente a chiarire la situazione. I Cantoni di NE e del JU chiedono di introdurre nel capoverso 4 la precisazione che le misure necessarie (protezione della salute/prevenzione degli infortuni) verrebbero prese dall'UFFT congiuntamente alla SECO.

Secondo l'Unione svizzera degli imprenditori il termine "educazione" non dovrebbe figurare nella definizione dei lavori pericolosi dal momento che andrebbe utilizzato in ambito familiare ma non in quello professionale. Essa aggiunge che per la valutazione della pericolosità di un lavoro sia necessario tenere conto del grado di giudizio e di comprensione del giovane. L'USS e *syna* chiedono che il capoverso 5 venga soppresso considerato che la concessione di permessi individuali per lavori pericolosi indebolirebbe soltanto la protezione.

3.4 Servizio dei clienti in aziende di divertimento, alberghi, ristoranti e caffè (art. 5)

Due Cantoni (LU, NW) e l'Unione svizzera degli imprenditori chiedono la soppressione dell'obbligo di autorizzazione previsto dal capoverso 2 suggerendo invece l'indicazione che nell'ambito della formazione professionale l'occupazione sia considerata come autorizzata. *hotelleriesuisse* insiste sulla necessità di permettere ai giovani di effettuare in questo settore una pratica d'orientamento professionale. Il Cantone del VS ritiene che l'esercizio di queste attività dovrebbe essere ammesso in ogni caso soltanto a partire dai 16 anni nell'ambito della formazione professionale indipendentemente dal proscioglimento dall'obbligo scolastico.

3.5 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 7)

Secondo quanto menzionato già in precedenza, il Cantone del VS, il PS e la GSS, l'USS, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù, la FSAG e l'OIL propongono di sottomet-

tere il lavoro dei giovani di età inferiore ai 13 anni sistematicamente all'obbligo di autorizzazione oppure, secondo il parere del PS, di imporre almeno l'obbligo di notificazione. In particolare per quanto riguarda il settore pubblicitario non basterebbe trasmettere la responsabilità unicamente ai genitori.

Il Cantone del JU ritiene che l'attività contemplata in questo articolo debba essere qualificata come un'occupazione straordinaria. Inoltre insiste sulla necessità di chiedere una dichiarazione di consenso firmata dai genitori.

Un Cantone (BS) si domanda chi controllerà l'occupazione dei giovani in questo ambito esigendo inoltre che ciò venga precisato nelle note esplicative. Due Cantoni (VD, JU) propongono di introdurre un limite di età per le attività menzionate (p.es. 7 anni) dato che i genitori meno abbienti potrebbero essere tentati di sfruttare i loro figli.

3.6 Lavori leggeri

L'USAM, l'Unione svizzera dei contadini e *agriss* chiedono di completare la definizione in modo da evitare la sparizione di un'istituzione tanto preziosa quanto il servizio agricolo. Per questo motivo le attività giovanili extrascolastiche, in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, dovrebbero essere menzionate.

GastroSuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori reclamano anche in questo caso la soppressione del riferimento alle prestazioni scolastiche.

GastroUnion propone un elenco dei lavori leggeri ritenendo che la definizione contenuta nel progetto sia troppo vaga. In particolare nel settore gastronomico sarebbero di solito dei giovani dell'età inferiore ai 15 anni ad effettuare lavori ausiliari che non sempre possono essere considerati come attività leggere.

3.7 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa per i giovani di età inferiore ai 13 anni (art. 10)

Il Cantone di Uri, l'USS, la SIC e *syna* sono convinti della necessità di specificare la durata massima della giornata lavorativa e suggeriscono di fissarla dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Inoltre, l'USS, la SIC e *syna* chiedono di limitare il lavoro settimanale a 6 ore invece di 9 ore. Secondo il Cantone del VS la durata massima del lavoro stabilita sarebbe troppo elevata.

3.8 Durata massima della settimana e della giornata lavorativa nonché pause per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all'obbligo scolastico (art. 11)

Due Cantoni (GR, AI), l'Unione svizzera degli imprenditori, l'USAM, GastroSuisse e *hotelleriesuisse* domandano che durante le vacanze scolastiche i giovani soggetti all'obbligo scolastico siano autorizzati a lavorare 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. Anche l'USAM è di questo avviso considerato che la durata del lavoro varia molto a seconda dell'impresa. La regolamentazione proposta permetterebbe invece di occupare i giovani insieme agli altri collaboratori dell'impresa. Il Cantone del GR chiede di elevare a 4 ore la durata massima della giornata lavorativa durante il periodo scolastico

Come già menzionato, il PS e l'USS auspicano che questo articolo disciplini anche la durata massima della settimana e della giornata lavorativa durante la formazione professionale di base, ossia che la durata massima della giornata lavorativa sia abbassata da 9 ore a 8 ore e che la durata massima della settimana lavorativa venga regolata (il che attualmente non è il caso). Inoltre insistono sulla necessità di introdurre nella presente ordinanza una regolamentazione delle pause.

Il Cantone di LU, l'Unione svizzera degli imprenditori e l'USAM ritengono che si debba precisare se la durata di ogni pratica di orientamento professionale comprende al massimo due settimane oppure se la durata massima di due settimane si riferisce a tutto l'anno. Il Cantone di TG auspicherebbe che la durata venga estesa a quattro settimane.

3.9 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno (art. 12)

Swissmem e il Cantone del VD chiedono l'indicazione di alternative alle condizioni per l'autorizzazione del lavoro notturno affinché il lavoro notturno sia ammesso anche fuori dall'ambito della formazione professionale. L'Unione svizzera degli imprenditori deplora che l'articolo non prevede più l'autorizzazione del lavoro notturno dei giovani „per rimediare a disguidi della gestione causati da forza maggiore” ritenuta invece assolutamente necessaria. Inoltre propone congiuntamente alla FIAL di precisare alla lettera b oltre alla professione anche l'azienda.

L'Unione svizzera degli imprenditori, la Comunità di lavoro per la formazione dei tecnici alimentari e la FIAL tengono a sottolineare che nelle imprese in cui il lavoro diurno inizia alle ore 05.00, le attività svolte dai giovani a partire da questo orario debbano essere considerate come lavoro diurno e non come lavoro notturno.

IL PS, l'USS, *syna*, e il Cantone dei GR suggeriscono l'aggiunta di un capoverso in cui alla vigilia dei corsi delle scuole professionali la durata massima del lavoro venga limitata alle ore 20.00. Chiedono inoltre che sia unicamente la SECO ad autorizzare il lavoro notturno temporaneo. Tale parere viene condiviso dall'Unione svizzera dei contadini. Il Cantone del VD teme che la ripartizione prevista delle competenze possa essere fonte di confusione. Secondo il Cantone del JU non sarebbe necessario prevedere il lavoro temporaneo notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale.

Il Cantone del JU e i sindacati reclamano una limitazione degli orari di lavoro notturno. Il Cantone del JU propone una durata massima del lavoro di 4 ore così ripartita: all'inizio della notte, p.es. per i cuochi in formazione, oppure alla fine della notte, p.es. per i panettieri in formazione. Secondo i sindacati l'occupazione dovrebbe comprendere al massimo 8 ore in un intervallo di 10 ore.

Il Cantone del VS approva la regolamentazione del lavoro notturno proposta nel progetto. Secondo l'USS e il Cantone di NE il lavoro notturno non solo sarebbe necessario ma addirittura indispensabile. Aggiungono inoltre che l'ottenimento di un'autorizzazione dovrebbe dipendere dal fatto se l'azienda in questione sia in grado di dimostrare d'aver adottato tutte le misure di protezione appropriate per evitare che il lavoro notturno metta in pericolo la salute o la sicurezza dei giovani lavoratori.

3.10 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale (art. 13)

Il Cantone di ZG, l'Unione svizzera degli imprenditori e l'USAM chiedono che i giovani possano lavorare di domenica a partire dalla formazione professionale indipendentemente dalla loro età.

Essendo del parere che il lavoro domenicale debba essere ammesso anche fuori dall'ambito del tirocinio, Swissmem, l'ASMPP, l'USAM e i Cantoni dei GR e del VD propongono condizioni alternative che giustificerebbero un'autorizzazione eccezionale.

Il Cantone dei GR, ossia un Cantone per il quale il turismo rappresenta una risorsa molto importante, ricorda che in questo settore la cifra d'affari viene generata soprattutto durante i fine settimana e in particolare di domenica. Per questa ragione ritiene che nelle regioni turistiche sia necessario che i giovani possano lavorare di domenica in tutti i settori, compreso il settore della vendita e che l'ordinanza debba tenere conto di questa peculiarità.

Tre Cantoni (BL, NE, ZG) chiedono che il numero delle domeniche venga indicato in modo esplicito. Come per il lavoro notturno, i sindacati sono dell'avviso che qualora fosse necessario accordare dei permessi individuali per il lavoro domenicale, tale compito spetterebbe alla SECO. Il Cantone del JU invece non vede perché durante la formazione professionale sia necessario autorizzare il lavoro domenicale temporaneo. Inoltre, i sindacati, come del resto anche il Cantone di NE, ritengono che il lavoro domenicale debba essere un requisito indispensabile per la formazione professionale. Secondo il Cantone del VS, il lavoro domenicale dovrebbe essere ammesso per i giovani dell'età inferiore ai 18 anni soltanto nell'ambito della formazione professionale.

Il Cantone del JU va oltre e chiede che la durata del lavoro venga limitato a cinque giorni alla settimana, dal momento che il principio della giornata di riposo come misura compensatoria sarebbe poco conosciuto. Tale limitazione garantirebbe ai giovani una protezione supplementare.

3.11 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell'ambito della formazione professionale di base (art. 14)

L'USS, la Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera, la Suva e altri partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che il lavoro domenicale venga disciplinato dalle ordinanze sulla formazione. Risulterebbe allora chiaro che non si tratta di una discussione politica ma di una questione di formazione professionale di base e di acquisizione delle capacità richieste dal mercato. Infatti, nelle varie commissioni per la riforma sono rappresentati i partner sociali nonché le organizzazioni del mondo del lavoro responsabili della formazione professionale e degli esami.

Il Cantone di AI e l'ASMPP chiedono che per certe formazioni professionali di base l'ordinanza preveda delle deroghe alle prescrizioni relative alla durata del riposo e alla durata massima del lavoro diurno

3.12 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale (art. 15)

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione deplorano che sia lecito impiegare soltanto i giovani dell'età inferiore ai 15 anni fino alle ore 23.00 e la domenica in caso di manifestazioni culturali. Inoltre chiedono di cancellare il termine „culturale“. Il Cantone di AI propone di assegnare ai Cantoni il compito di rilasciare le autorizzazioni per i lavori leggeri.

3.13 Riposo giornaliero (art. 16)

L'Unione svizzera degli imprenditori e GastroSuisse domandano che venga data la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 11 ore. Il Cantone di AI suggerisce di stabilire dei periodi di riposo della durata di almeno 4 ore consecutive nei casi in cui, eccezionalmente, il riposo non può essere concesso.

Secondo l'USS e *syna* il periodo di riposo dovrebbe comprendere almeno 14 ore.

3.14 Lavoro straordinario (art. 17)

L'Unione svizzera degli imprenditori e GastroSuisse ritengono che sia necessario poter chiedere ai giovani di effettuare un lavoro straordinario anche durante la formazione professionale. L'USAM aggiunge che in tal caso bisognerebbe prevedere dei periodi di riposo obbligatori come misura compensatoria.

Il Cantone del VS trova che il lavoro straordinario debba essere interdetto considerando che la durata della settimana lavorativa dei giovani può raggiungere un massimo di 50 ore.